



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici

*Servizio IV – giuridico contenzioso e attività didattica - Via San Michele, 22 – 00153 Roma
tel. 06/58434542 – fax 06/58434499*

DIRETTIVA n. 2/2006

Ai Direttori regionali
LORO SEDI



Ai Soprintendenti
LORO SEDI

Al Direttore Generale per i beni
architettonici e paesaggistici del
Dipartimento per i beni culturali e
paesaggistici
S E D E

Al Direttore per i beni archeologici
del Dipartimento per i beni
culturali e paesaggistici
S E D E

Al Direttore generale per il patrimonio
storico, artistico ed etnoantropologico
del Dipartimento per i beni culturali e
paesaggistici
S E D E

Al Direttore Generale per l'architettura e
l'arte contemporanee del Dipartimento
per i beni culturali e paesaggistici SEDE

All'Avvocatura Generale dello
Stato
Alla cortese attenzione dell'Avvocato
Generale

Via dei Portoghesi, 12
00186 R O M A

All'Avvocatura Generale dello
Stato

Alla cortese attenzione del Vice
Avvocato Generale

Avv. Paolo di Tarsia di Belmonte
Via dei Portoghesi, 12
00186 R O M A



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Alle Avvocature Distrettuali dello
Stato
LORO SEDI

e p.c.

Al Capo di Gabinetto
S E D E

Al Capo dell'Ufficio Legislativo
S E D E

Al Capo Dipartimento per la ricerca,
l'innovazione e l'organizzazione
SEDE

Al Presidente del Servizio
Controllo Interno
S E D E

Prot. BCPS04/ 36.01.10/5555 del 24 MAR. 2006

OGGETTO: Trattazione del contenzioso da parte degli uffici centrali e periferici del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici.

Al fine di omogeneizzare e semplificare l'attività degli uffici dipartimentali centrali e periferici in materia di contenzioso, si ritiene d'impartire le seguenti disposizioni, alla luce del riparto di competenze delineato nella detta materia dal sistema normativo previsto dalle disposizioni recate dal codice dei beni culturali e del paesaggio, dal regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui al D.P.R. n. 173/2004, nonché dal D.M. 24.09.2004, modificato da ultimo dal D.M. 17 febbraio 2006, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti.

Gli uffici territoriali in indirizzo vorranno, pertanto, procedere secondo le disposizioni qui emanate.

E' fatta salva, naturalmente, la facoltà dei Direttori regionali di impartire ai Sopsintendenti di settore ulteriori disposizioni in merito, in coerenza con la presente direttiva.

Uffici dipartimentali competenti alla trattazione del contenzioso.

Le competenti Avvocature dello Stato, per la difesa in giudizio di questa Amministrazione, hanno richiesto di individuare con chiarezza gli uffici competenti alla trattazione del contenzioso. Al riguardo si ribadisce che la trattazione dei ricorsi giurisdizionali avverso provvedimenti afferenti le materie di attribuzione di questo Dipartimento è di competenza degli uffici che hanno esperito l'istruttoria, anche nei casi in cui i ricorsi stessi siano stati presentati agli organi Centrali.

Agli Uffici che hanno emanato il provvedimento impugnato è comunque riservata la facoltà di integrare il rapporto informativo, in qualsiasi momento, fornendo alla competente Avvocatura gli atti e gli ulteriori elementi ritenuti eventualmente necessari.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Come più avanti diffusamente esplicitato, i relativi rapporti informativi dovranno essere trasmessi contemporaneamente alla competente Avvocatura, alle Direzioni regionali e sempre ai competenti Servizi delle Direzioni generali.

Le Direzioni regionali e/o le Direzioni generali valuteranno l'opportunità di fornire integrazioni a riguardo.

Per quanto attiene **specificatamente al contenzioso in materia di paesaggio**, è opportuno rammentare il contenuto della circolare n. DIP. GIU/02.113/1429 del 21 febbraio 2005, comunque nuovamente acclusa (allegato 1), nella quale è stato chiarito che, dal dettato delle disposizioni contenute nel Capo IV della Parte terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio, deriva la competenza delle Soprintendenze in materia di gestione dei beni paesaggistici, fatte salve, naturalmente, le previsioni dell'articolo 20, comma 4, lettere q), r), s) t) del citato D.P.R. n. 173 del 2004.

Al Servizio IV del Dipartimento sono affidati i seguenti compiti in materia di ricorsi in sede giurisdizionale e di ricorsi straordinari al Capo dello Stato:

- coordinamento delle attività poste in essere dalle Direzioni Generali e regionali;
- trattazione delle problematiche comuni e/o particolari segnalate dalle Direzioni generali e regionali;
- trattazione delle problematiche comuni segnalate dalle Direzioni generali e/o da Direzioni regionali;
- trattazione dei quesiti;
- verifica degli orientamenti giurisprudenziali e segnalazione di pronunce di rilievo;
- segnalazione di testi di dottrina di particolare interesse;
- redazione e diffusione di una bibliografia e di una sitografia con aggiornamento biennale;
- organizzazione di incontri di informazione per il personale sulla nuova legislazione e/o su particolari tematiche di comune interesse.

Modalità di trattazione dei ricorsi giurisdizionali.

Nella trattazione dei ricorsi si dovranno osservare le seguenti modalità:

1) Ricorsi al TAR, al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, appelli al Consiglio di Stato, atti di citazione in sede civile.

L'Ufficio dipartimentale che ha curato l'istruttoria del provvedimento impugnato dovrà inviare alla competente Avvocatura quanto dalla stessa richiesto e comunque:

- copia dell'atto impugnato;
- copia di tutti gli atti correlati, ivi compresa la documentazione grafica e fotografica;
- una relazione articolata sulla fattispecie che contenga puntuali elementi di controdeduzione con riferimento ad ogni singolo motivo di ricorso.

Gli stessi atti dovranno essere trasmessi alla Direzione Regionale e sempre al Servizio della Direzione Generale competente per materia.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Ordinanze e sentenze: La ricezione di ordinanze o di sentenze inviate dai competenti tribunali o dalle Avvocature, ovvero dai Servizi delle Direzioni generali del Dipartimento comporta i seguenti adempimenti:

a) ordinanze che accolgono la richiesta di sospensione del provvedimento ministeriale impugnato. In questo caso devono essere tempestivamente forniti alla competente Avvocatura tutti gli atti e gli elementi utili a valutare l'opportunità di impugnare l'ordinanza, informando contestualmente la Direzione regionale e sempre il Servizio della Direzione Generale competente per materia.

b) ordinanze che respingono la richiesta di sospensione del provvedimento ministeriale impugnato. Copia della ordinanza, deve essere inviata anche alla Direzione regionale e al Servizio della Direzione generale competente per materia, se non già informati dall'Avvocatura. Nel caso in cui sia coinvolta la competenza degli Enti locali, copia dell'ordinanza deve essere immediatamente inoltrata a tali Enti, al fine di evitare che, nella more dell'emanazione della sentenza, siano consentiti interventi, opere o azioni che incidano sul bene vincolato.

c) ordinanze o sentenze di tutti gli organi giurisdizionali indicati al punto 1 che dispongano incumbenti istruttori a carico di uffici ministeriali. In questo caso l'ufficio dipartimentale al quale la vigente normativa affida la competenza deve inoltrare con la massima urgenza gli atti e/o gli elementi indicati nella stessa ordinanza, trasmettendoli contestualmente anche alla competente Avvocatura e tenendo sempre informati degli sviluppi la Direzione regionale ed il Servizio della Direzione generale competente per materia.

d) sentenze di merito favorevoli a questa Amministrazione. In questo caso copia della decisione, deve essere inviata anche alla Direzione regionale e al Servizio della Direzione generale competente per materia, se non già informati dall'Avvocatura. All'Avvocatura devono comunque anche essere richieste notizie sul passaggio in giudicato della sentenza.

Nel caso in cui sia coinvolta la competenza degli Enti locali, copia dell'ordinanza deve essere immediatamente inoltrata a tali Enti, al fine di evitare che nelle more dell'eventuale impugnativa di controparte con richiesta di sospensione della decisione, siano consentiti interventi, opere o azioni che incidano sul bene vincolato.

e) sentenze sfavorevoli a questa Amministrazione. In questo caso devono essere tempestivamente forniti all'Avvocatura tutti gli atti e gli elementi utili a valutare l'opportunità di impugnare la sentenza. Copia della nota di trasmissione deve essere contestualmente indirizzata alla Direzione regionale e sempre al Servizio della Direzione generale, competente per materia.

Per quanto attiene alle ordinanze ed alle sentenze del Consiglio di Stato si dovrà così procedere:

1) le **ordinanze e le sentenze favorevoli** a questa Amministrazione devono essere inviate anche alla Direzione regionale e al competente Servizio della Direzione generale, se non già informati dall'Avvocatura.

Nel caso in cui sia coinvolta la competenza degli Enti locali, copia dell'ordinanza deve essere immediatamente inoltrata a tali Enti, al fine di evitare che siano consentiti interventi, opere o azioni che incidano sul bene vincolato.

2) le **sentenze sfavorevoli** a questa Amministrazione devono essere inserite nel rispettivo fascicolo. Copia della decisione, deve essere inviata anche alla Direzione regionale e al Servizio della Direzione generale competente per materia, se non già informati dall'Avvocatura.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

2) Ricorsi amministrativi ex articolo 16 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (cfr. anche gli articoli 47, 69 e 128)

Al riguardo, nel richiamare il contenuto della direttiva n. 3 prot. 2589 del 17 marzo 2005 e della delega attribuita con circolare n. GIU/02.106/6670 del 8 giugno 2005 comunque nuovamente accluse (allegati n. 2 e 3), si ribadisce alle Direzioni generali che lo schema di decisione deve essere inoltrato alla firma del Capo del Dipartimento per il tramite del Servizio IV. Lo stesso Servizio provvederà alla notifica dell'atto, trasmettendone copia conforme anche alla Direzione generale competente.

3) Ricorsi al Presidente della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971)

L'istruttoria dei ricorsi al Capo dello Stato spetta agli uffici che hanno emanato l'atto impugnato. Pertanto tali uffici provvederanno a trasmettere al Servizio della Direzione generale competente per materia:

- l'originale del ricorso straordinario laddove ricevuto;
- l'atto impugnato e tutti gli atti correlati, ivi compresa la documentazione grafica e fotografica;
- puntuali controdeduzioni con riferimento ai motivi di ricorso, previa integrazione, ove necessario, del contraddittorio con i controinteressati e/o i cointeressati, ove individuabili.

La Direzione generale provvederà a predisporre, a firma del Direttore generale, la relazione al Ministro, inviandone copia anche al Servizio IV del Dipartimento.

Acquisito il parere del Consiglio di Stato, la Direzione generale curerà i successivi adempimenti, fino alla notifica del D.P.R..

Copia del D.P.R. e del relativo parere del Consiglio di Stato dovranno essere inoltrati anche al Servizio IV del Dipartimento.

Spese di giudizio

In merito alle spese di giudizio indicate in sentenza, o comunque derivanti da un contenzioso, ivi compresi i danni in qualunque sede giudiziaria richiesti ed ottenuti da controparte, si rammenta quanto più volte chiarito per iscritto e per le vie brevi.

a) Le spese indicate a favore del ricorrente devono essere **tempestivamente** pagate dall'ufficio che ha emanato l'atto, utilizzando la procedura del conto sospeso, **con riserva di ripetizione all'esito dell'eventuale appello.**

La tempestività del pagamento è indispensabile ad evitare che la controparte proceda ad atti di precetto, con un aggravio di spese per l'Amministrazione.

La nota di trasmissione del titolo di pagamento alla competente Tesoreria dovrà essere indirizzata anche al creditore.

Dopo la quietanza da parte del creditore, l'ufficio provvederà a trasmettere al Servizio della Direzione generale indicato come competente nel citato decreto ministeriale 17 febbraio 2006:

- copia della sentenza;
- copia del titolo di pagamento quietanzato;
- ogni ulteriore atto ritenuto utile;
- la dichiarazione che per la medesima spesa non sono stati richiesti fondi.

Le Direzioni generali provvederanno ad emettere i dovuti ordini di accreditamento.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

La stessa procedura dovrà essere seguita per i pagamenti indicati dall'Autorità giudiziaria a favore di periti nominati dalla stessa.

b) Le richieste di pagamento di onorario formulate dalle Avvocature dello Stato e pervenute direttamente all'ufficio periferico dovranno invece essere inoltrate al Servizio della Direzione generale indicato come competente nel citato decreto ministeriale 17 febbraio 2006, corredate dei seguenti atti:

- Copia della nota di richiesta dell'Avvocatura
- Copia della sentenza
- L'originale della parcella dell'Avvocatura debitamente firmata e vistata

Il Servizio competente provvederà ad emettere gli ordinativi di pagamento a favore delle Avvocature, fino ad esaurimento della somma assegnata complessivamente alla Direzione generale sul capitolo 2294.

Esaurita la disponibilità di cassa, la Direzione generale provvederà a predisporre periodicamente le dovute richieste a firma del Ministro di assegnazione in termini di competenza e di cassa delle somme necessarie. Le richieste verranno inoltrate alla firma del Ministro dal Servizio II del Dipartimento.

Le richieste firmate dal Ministro saranno trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze dal Servizio II del Dipartimento, per il tramite dell'Ufficio Centrale del bilancio.

Lo stesso Servizio II provvederà ad inoltrare alle Direzioni Generali le note di assegnazione delle somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, affinché provvedano ai successivi adempimenti secondo la procedura sopradescritta.

c) **Le parcelle di consulenti tecnici nominati dall'Amministrazione** saranno a carico dell'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.

d) **richieste di rifusione per spese legali da parte di dipendenti dell'Amministrazione prosciolti all'esito di procedimenti giudiziari, (ivi compresi i procedimenti svoltisi dinanzi alla Corte dei conti)**

Preliminarmente, si rammenta come l'Avvocatura Generale dello Stato abbia più volte chiarito che il rimborso non è dovuto laddove l'Autorità giudiziaria rilevi l'avvenuta scadenza dei termini.

Nel sottolineare la necessità di garantire la riservatezza degli atti, si indica la procedura da seguire.

L'interessato dovrà produrre all'ufficio di appartenenza apposita richiesta di rifusione corredata dai seguenti atti:

- Copia della sentenza passata in giudicato, ovvero dell'atto di archiviazione
- Originale della parcella del legale compilata in ogni parte e debitamente quietanzata.

L'ufficio che riceve l'istanza provvederà ad inoltrare tutta la documentazione in copia conforme all'Avvocatura competente per ottenere il visto di congruità sulla parcella de legale. Acquisito il visto, l'ufficio inoltrerà tutti gli atti sopraelencati ed il visto stesso al Servizio della Direzione generale indicato come competente nel citato decreto ministeriale 17 febbraio 2006.

Il Servizio provvederà ad emettere i dovuti ordinativi di pagamento nella misura indicata dall'Avvocatura nel proprio visto.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Infine si rammenta che la materia del contenzioso del lavoro afferisce al Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione- Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione- Servizio IV.

e) atti di precetto

L'ufficio competente al pagamento della somma per la quale è stato prodotto atto di precetto deve provvedere ad acquisire il visto di congruità dell'Avvocatura dello Stato inviando alla stessa:

- copia della sentenza o comunque dell'atto dal quale deriva il credito della controparte;
- l'originale dell'atto di precetto con carico di restituzione.

Acquisito il visto, l'ufficio provvederà ad emettere i dovuti ordinativi di pagamento nella misura indicata dall'Avvocatura.

f) decreti ingiuntivi

Laddove gli uffici ricevano decreti ingiuntivi di pagamento, devono procedere a consultare l'Avvocatura dello Stato competente al riguardo, fornendo tutti gli atti e gli elementi utili alla difesa dell'Amministrazione.

g) Atti di pignoramento

L'ufficio competente al pagamento della somma per la quale è stato prodotto atto di pignoramento dovrà compiere i dovuti adempimenti, mentre l'ufficio presso il quale sono state reperite le somme dovute, se diverso dal primo, sarà tenuto a rendere la dichiarazione all'udienza disposta dall'Autorità giudiziaria.

A tale riguardo si evidenzia che per gli atti di pignoramento la competente procura della Corte dei conti, provvede ad avviare le indagini per l'accertamento delle eventuali responsabilità in materia di danno all'erario.

Infine si evidenzia che, in carenza di fondi, per i pagamenti urgenti anche le Direzioni generali possono emettere ordinativi di pagamento secondo la procedura in conto sospeso.

Atti di citazione per procedimenti penali nei quali l'Amministrazione è ritenuta parte offesa dal reato ipotizzato dall'Autorità giudiziaria.

Alle udienze per i procedimenti penali sono chiamati a partecipare i Soprintendenti ai quali è affidata la tutela del territorio, ovvero i Direttori regionali laddove identificabili quali organi competenti alla fattispecie. Per la partecipazione alle udienze possono essere delegati i funzionari, preferibilmente quelli di zona, con delega piena a manifestare l'avviso dell'Amministrazione.

Laddove particolari evenienze o impegni sopraggiunti impediscano di essere presenti in udienza, è indispensabile relazionare all'Autorità giudiziaria ed alla competente Avvocatura dello



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Stato sulla situazione vincolistica dell'area e/o del bene tutelato, fornendo ogni elemento eventualmente conosciuto sulla vicenda.

Casi particolari e peraltro rari sono invece quelli per i quali la competente Avvocatura, ovvero lo stesso ufficio ministeriale rinvencono danni talmente gravi causati ad un bene protetto dalle azioni dei soggetti imputati, da richiedere la costituzione di parte civile di questa Amministrazione per ottenere la rifusione del danno.

Sarà cura dell'Ufficio periferico competente far pervenire all'Avvocatura ed al Servizio della Direzione generale competente tutti gli atti ed elementi utili per richiedere l'autorizzazione alla costituzione di parte civile ai sensi della legge n. 3 del 1991.

Richieste di patrocinio erariale formulate da dipendenti dell'Amministrazione per essere difesi in giudizio.

Come è noto i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche indagati in procedimenti penali per presunti reati commessi nell'esercizio delle funzioni, possono formulare istanza per essere difesi in giudizio dalle Avvocature dello Stato.

Anche per questa fattispecie si sottolinea la necessità di garantire la riservatezza degli atti.

Gli interessati devono procedere secondo le seguenti modalità:

Laddove gli indagati siano dipendenti o dirigenti di seconda fascia degli uffici periferici dovranno inviare alla Direzione regionale o generale competente per materia, per il tramite del Soprintendente, i seguenti atti:

- istanza di patrocinio erariale;
- copia dell'atto di citazione dell'Autorità giudiziaria;
- copia di tutti gli atti inerenti la fattispecie ed i reati contestati nell'atto di citazione;
- puntuale relazione rispetto alle contestazioni mosse.

La Direzione regionale o generale competente provvederà ad esprimere il proprio avviso, inoltrando, per tempestività d'azione, gli stessi atti contestualmente al **Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione- Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione- Servizio IV** ed all'Avvocatura Generale dello Stato.

Laddove le indagini coinvolgano Dirigenti di prima fascia del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici, gli stessi produrranno l'istanza sopracitata ed i relativi atti al Capo Dipartimento che provvederà ad esprimere il proprio avviso al Capo del Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione, inoltrando per tempestività d'azione, gli stessi atti contestualmente all'Avvocatura Generale dello Stato.

Atti di diffida

In merito si evidenzia la necessità di fornire puntuali e tempestive risposte al diffidante, nelle quali vengano indicati i provvedimenti eventualmente adottati, le procedure, le competenze, nonché i parametri normativi di riferimento relativi all'oggetto della diffida.

Alla presente direttiva vengono acclusi modelli di lettere da utilizzare dagli uffici territoriali in indirizzo per espletare le procedure sopradescritte.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Qualsiasi delucidazione in merito potrà essere richiesta esclusivamente e-mail ai seguenti indirizzi:

alessandra.darcangeli@beniculturali.it

stella.chiarella@beniculturali.it

massimo.antonozzi@beniculturali.it

stefania.coccioni@beniculturali.it

tiziana.loretelli@beniculturali.it

Tanto si comunica, all'Avvocatura Generale ed alle Avvocature Distrettuali dello Stato **alle quali si inoltra in allegato l'elenco degli uffici incardinati in questo Dipartimento, contenente i recapiti di ogni struttura.**

Tanto si comunica altresì agli organi di collaborazione del Ministro, al Capo del Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione ed al Servizio Controllo Interno, per opportuna conoscenza.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Prof. Francesco Sicilia)